



# Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi

A.G. 93

10 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto ministeriale
Atto del Governo:	93
Titolo:	Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi
Norma di riferimento:	articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41
Relatore per la Commissione di merito:	Frassini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente

## Finalità

Lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni relative al personale (c.d. *Steward*) incaricato dalle società sportive di servizi di controllo durante lo svolgimento di competizioni calcistiche.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 2-ter del DL n. 8/2007.

L'art. 2-ter del DL n. 8/2007 demanda (comma 1) a un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e della formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il comma 1-bis - introdotto dal DL n. 187/2010 - prevede, inoltre, che ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al suddetto personale possano essere affidati altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. In attuazione dell'art. 2-ter del DL n. 8/2007 è stato adottato il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi".

Alle norme richiamate non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Lo schema di decreto, composto di 9 articoli e di 5 allegati, è corredato di relazione "tecnico-finanziaria" non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla predetta relazione [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica di quanto evidenziato dalla relazione.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnico-finanziaria
<b>Articoli da 1 a 9:</b> Viene indicato l'oggetto del provvedimento in esame richiamando il contenuto della fonte normativa cui si dà attuazione (l'art. 2-ter, del DL n. 8/2007). A tale riguardo, lo schema di decreto definisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale (c.d. <i>Steward</i> ) impiegato dalle società sportive durante lo	La <u>relazione tecnico-finanziaria</u> ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa che rispetto alla disciplina vigente in materia, recata dal DM 8 agosto 2007, l'articolato in esame è stato liberato dal peso di minuziose disposizioni tecniche che sono state

svolgimento di competizioni calcistiche, con incarichi di controllo e di instradamento degli spettatori nonché di collaborazione con le forze dell'ordine. Vengono individuati, inoltre, i servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi alle attività di controllo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubblici poteri o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia (articolo 1, commi 1 e 2). Viene ampliato l'ambito di operatività della vigente disciplina in materia (DM 8 agosto 2007) che prevede che questa si applichi alle competizioni calcistiche in impianti con capienza superiore a 7.500 posti. Il provvedimento si applica, altresì, agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, indipendentemente dalla capienza, nonché in quelli in cui si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore a 7.500 posti (articolo 1, comma 3). Le specifiche attività che possono essere svolte dagli *Steward* sono indicate all'articolo 3 che, con riguardo alle funzioni di responsabilità e coordinamento e alle modalità di collaborazione con le Forze di polizia rinvia al contenuto dell'Allegato D. Per quanto concerne i requisiti e le modalità di selezione e di formazione degli *steward*, viene fatto rinvio, rispettivamente, agli Allegati A e C (articolo 4). L'articolo 5 definisce le specifiche responsabilità delle società sportive connesse al servizio di *stewarding* (controllo titoli d'accesso, accoglienza, instradamento e servizi ausiliari di polizia) (comma 1). Vengono individuate le modalità alternative alla gestione diretta del servizio consentendo il ricorso a istituti di sicurezza privati autorizzati (comma 2). I commi 3 e 4 dell'articolo 4 disciplinano taluni aspetti concernenti il reclutamento degli *steward* mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro stipulati dalle società calcistiche con agenzie di somministrazione o con altre società appaltatrici di servizi.

La qualificazione delle strutture formative degli *steward*, obbligatoria per lo svolgimento della relativa attività, viene demandata all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1-*octies* del DL n. 162/2005 (articolo 6, comma 1). L'attestazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti minimi indicati dall'Allegato B (articolo 6, comma 2). L'Osservatorio controlla la veridicità di quanto documentato avvalendosi delle Questure. Viene prevista l'istituzione di un Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward* pubblicato sul sito dell'Osservatorio che

trasfusa negli allegati (da A ad E) al decreto. Con riguardo a specifiche disposizioni del decreto ne viene, inoltre, evidenziata la natura ordinamentale (articoli da 1 a 3 e 7) e la finalizzazione a disciplinare attività tra soggetti privati (articolo 5). Con riguardo all'articolo 6 viene, altresì, precisato che le attività previste dalla disposizione, qualificate dalla relazione come di incidenza minimale, potranno essere assolte dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

provvede a curarne la tenuta (articolo 6, comma 4). Analogamente a quanto previsto a normativa vigente, le Questure tengono aggiornati gli elenchi degli *steward* formati sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative (articolo 7). Viene disposta l'abrogazione del DM 8 agosto 2007 (articolo 8). Viene, infine, previsto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 9).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca la disciplina del reclutamento e della formazione del personale (c.d. *Steward*) impiegato dalle società sportive, con funzioni di controllo, durante lo svolgimento di competizioni calcistiche. Il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità finanziaria (articolo 9). Al riguardo, con specifico riferimento riguardo alle disposizioni (articolo 6) che prevedono l'istituzione e la tenuta dell'Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward*, da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nonché il controllo da parte di quest'ultimo della veridicità di quanto documentato, avvalendosi delle Questure, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che ai predetti compiti si possa effettivamente procedere in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, pur rilevando che taluni compiti demandati all'Osservatorio risultano già previsti dall'articolo 3, comma 5, del vigente decreto e che la relazione tecnico-finanziaria afferma l'incidenza "minimale" delle attività in questione, appare opportuno acquisire elementi relativi ai controlli aggiuntivi che si prevede di effettuare e alle risorse a tale scopo da utilizzare, al fine di verificare l'invarianza finanziaria rispetto a quanto già previsto a normativa vigente. Tali elementi appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che la "relazione tecnico-finanziaria" non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, appare opportuno, da un punto di vista formale, riformulare la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 dello schema, relativa all'attuazione del decreto ministeriale, eliminando il riferimento, recato dal primo periodo del comma 1, ai nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il provvedimento, non essendo fonte di rango primario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

In proposito si evidenzia che la disposizione potrebbe essere riformulata nei seguenti termini:

"1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Sul punto è necessario, comunque, acquisire l'avviso del Governo.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati. La parte relativa ai profili di copertura finanziaria è stata curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio

Senato: Nota di lettura n. 82

Camera: Nota di verifica n. 113

Camera

Servizio Bilancio dello Stato

bs\_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

VQAG093